



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 14.1.2026
C(2026) 304 final*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere motivato sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final).

L'obiettivo della proposta è garantire che l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("accordo BBNJ"), adottato il 19 giugno 2023, sia attuato all'interno dell'Unione europea in modo uniforme.

La Commissione prende in seria considerazione le preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica nel suo parere motivato e desidera fornire i seguenti chiarimenti.

Per quanto riguarda le preoccupazioni in merito alla possibile duplicazione dell'accordo BBNJ e al rischio di creare oneri amministrativi, la proposta si concentra sul recepimento rigoroso degli obblighi internazionali assunti dall'UE ai sensi dell'accordo senza ulteriori obblighi per i portatori di interessi coinvolti, ovvero imprese, ricercatori e autorità pubbliche. La proposta si prefigge di evitare l'applicazione di requisiti diversi o contrastanti all'interno dell'UE, armonizzare i processi amministrativi e garantire pari condizioni in tutta l'UE. La proposta dovrebbe pertanto portare a una semplificazione amministrativa, che è anche una delle principali priorità politiche della Commissione. Nella relazione della proposta la Commissione ha stimato che i costi delle possibili conseguenze sul piano amministrativo sono trascurabili o modesti, in quanto la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie è già stata predisposta.

Gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri, di cui all'articolo 21 della proposta, sono strettamente limitati alle informazioni necessarie per valutare l'impatto della futura direttiva e la sua attuazione al fine di garantirne l'efficacia.

*Sen. Ignazio La Russa
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 ROMA*

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa in merito alla presunta mancanza di coerenza tra il capo 2 sulle risorse genetiche marine e il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica (il "protocollo"), la Commissione ritiene che i due regimi di ripartizione dei benefici si completino a vicenda e non siano in contraddizione. Vi sono infatti notevoli differenze tra gli obblighi di accesso e di ripartizione dei benefici previsti dalla parte II dell'accordo BBNJ e dal protocollo.

Il protocollo si applica alle risorse genetiche nelle zone soggette a giurisdizione nazionale e sulle quali gli Stati possono esercitare diritti sovrani. Di conseguenza il protocollo stabilisce un approccio bilaterale basato su procedure amministrative per ottenere permessi di accesso e accordi contrattuali privati (con modalità reciprocamente convenute) per la ripartizione dei benefici tra utilizzatori e fornitori, prevedendo inoltre, per le parti, obblighi dettagliati di monitoraggio della conformità a tali requisiti. Il regolamento (UE) n. 511/2014 attua esclusivamente l'obbligo di conformità per gli utilizzatori di risorse genetiche nell'Unione, in linea con le norme stabilite dal protocollo (e non disciplina l'accesso alle risorse genetiche).

Gli obblighi in materia di accesso e di ripartizione dei benefici ai sensi dell'accordo BBNJ relativi alle zone non soggette a giurisdizione nazionale seguono un approccio multilaterale. Non vi è alcuna disposizione che disciplini l'accesso, dato che nessuno Stato può rivendicare diritti su risorse raccolte al di fuori della propria giurisdizione. Uno Stato membro che rivendicasse la sovranità o diritti sovrani sulle risorse genetiche marine nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale violerebbe il diritto internazionale e tale posizione sarebbe incompatibile con le disposizioni dell'accordo BBNJ. Un'altra differenza tra i regimi istituiti dal protocollo e dall'accordo BBNJ riguarda gli obblighi di ripartizione dei benefici. I benefici da ripartire sono elencati nella parte II dell'accordo BBNJ e non è necessario alcun accordo contrattuale bilaterale. Pertanto, basandosi principalmente su requisiti di notifica e deposito, gli obblighi di conformità corrispondenti risultano diversi.

La proposta della Commissione tiene conto della divergenza tra i due regimi di accesso e di ripartizione dei benefici e, in linea con l'accordo BBNJ, non disciplina l'accesso alle risorse genetiche marine. L'accesso a tali risorse nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale rimane libero e non regolamentato a livello dell'Unione. In linea con l'acquis dell'UE in materia di accesso e di ripartizione dei benefici, la proposta attua solo gli obblighi di conformità, in particolare quelli relativi alla notifica delle informazioni e al deposito dei campioni, al fine di garantire che vengano attuati in modo uniforme e armonizzato in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa riguardo al fatto che la proposta possa rallentare o scoraggiare le attività di ricerca in alto mare sulle risorse genetiche marine, gli obblighi della proposta rispecchiano quelli della parte II dell'accordo BBNJ. L'obiettivo del recepimento è garantire pari condizioni per i ricercatori e le imprese che utilizzano risorse genetiche marine provenienti dalle zone non soggette a giurisdizione nazionale ed evitare requisiti amministrativi o giuridici diversi per i ricercatori degli Stati membri. Tali situazioni rischierebbero di creare ostacoli e scoraggiare le attività di

ricerca. La proposta ha lo scopo di facilitare e incoraggiare tali attività armonizzando i processi amministrativi e garantendo pari condizioni.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in merito al capo 4 sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, la Commissione chiarisce che la procedura di coordinamento proposta non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. L'obiettivo di tale disposizione è puramente procedurale e non comporta alcun nuovo esercizio di competenze da parte dell'Unione. Lo scopo della procedura di coordinamento introdotta nella proposta è rafforzare la coerenza tra l'azione dell'Unione e quella degli Stati membri nell'ambito degli organismi dell'accordo BBNJ, garantendo allo stesso tempo il pieno rispetto dei trattati dell'Unione.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in merito alle tempistiche di recepimento previste, l'entrata in applicazione della proposta è soggetta a vincoli di tempo in vista dell'imminente data di entrata in vigore dell'accordo BBNJ. Il 19 settembre 2025 l'accordo ha raggiunto la soglia di 60 ratifiche, il che ne ha determinato l'entrata in vigore 120 giorni dopo, nel gennaio 2026. Pertanto la Commissione ritiene opportuno che entro tale data sia predisposto uno strumento dell'Unione che attui l'accordo BBNJ, con tempistiche di recepimento brevi che consentano agli Stati membri di recepire l'accordo e la direttiva contemporaneamente.

La Commissione concorda sull'importanza di promuovere la connettività ecologica per rafforzare la capacità delle specie marine di spostarsi e interagire tra le aree marine protette.

Per quanto riguarda il suggerimento di creare un co-finanziamento strutturato, la Commissione osserva che la questione è già contemplata dall'accordo BBNJ. La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina non sono solo aggiunte utili, ma anche fattori fondamentali per il successo dell'accordo e sono elementi essenziali da tutti i punti di vista per l'attuazione dello stesso. Con la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia l'Unione si adopera per migliorare e condividere le conoscenze in materia di biodiversità marina e garantire che tutti gli Stati, in particolare i paesi in via di sviluppo, possano partecipare pienamente al conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Inoltre l'UE e i suoi Stati membri considerano l'accordo un'opportunità unica per consolidare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica marina. La scienza marina sarà determinante per l'attuazione, il processo di monitoraggio e l'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione.

L'UE ha iniziato a sostenere i paesi in via di sviluppo nella creazione delle capacità necessarie per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina già prima dell'entrata in vigore dell'accordo BBNJ. In occasione della terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, l'UE e i suoi Stati membri hanno annunciato una vasta serie di impegni riguardanti più regioni e incentrati sul rafforzamento delle capacità dei paesi in via di sviluppo in materia di scienza degli oceani e protezione della biodiversità. Nel luglio di quest'anno l'Unione ha varato un nuovo programma globale per gli oceani del valore di 40 milioni di EUR, con una rata iniziale di 10 milioni di EUR per il

finanziamento dello strumento tecnico su richiesta attuato dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. L'iniziativa aiuta i paesi partner a ratificare l'accordo BBNJ, a prepararsi all'attuazione e ad adottare misure rilevanti per la conservazione e la gestione sostenibile della biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

L'Unione sostiene la divisione per gli affari oceanografici e il diritto del mare nel promuovere una migliore comprensione dell'accordo. L'UE e i suoi Stati membri favoriscono inoltre la partecipazione di delegati dei paesi in via di sviluppo alle riunioni nel quadro dell'accordo BBNJ.

Oltre ai finanziamenti e al sostegno tecnico, l'UE fornisce assistenza logistica per organizzare eventi politici e tecnici, quali seminari e dialoghi strategici. L'UE fornisce anche consulenza giuridica e politica per l'elaborazione della legislazione nazionale, sostenendo studi e progetti pilota, comprese le valutazioni d'impatto. I paesi in via di sviluppo sono strettamente coinvolti in tali attività.

Il finanziamento dell'UE per queste attività non riguarda solo il sostegno immediato, ma getta le basi per un meccanismo di cooperazione più ampio e sistematico con i paesi in via di sviluppo, che mira a creare capacità a lungo termine e a garantirne la piena ed effettiva partecipazione all'attuazione dell'accordo BBNJ.

Nel prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione propone inoltre di sostenere gli Stati membri attraverso strumenti che possano essere applicati all'attuazione dell'accordo BBNJ: lo strumento dell'UE proposto sosterrà, in particolare, le priorità ambientali transfrontaliere quali la gestione sostenibile dell'acqua e la politica in materia di oceani. Il nuovo strumento Europa globale comprenderà un pilastro globale per le misure intrinsecamente internazionali, come quelle a sostegno della governance globale e delle conoscenze in materia di clima, agricoltura, ambiente, risorse naturali e oceani.

Alla luce di quanto precede, gli obiettivi della proposta (vale a dire garantire pari condizioni per quanto riguarda gli obblighi relativi alle risorse genetiche marine nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, le valutazioni dell'impatto ambientale e le misure sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, in particolare a causa della natura transfrontaliera delle attività.

Analogamente, i vantaggi derivanti dalle disposizioni e dalle norme comuni sono meglio conseguiti a livello di Unione. Pertanto l'UE può intervenire in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE.

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Membro della Commissione

Jessika Roswall
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA